



COMUNE DI GUBBIO

COMUNE DI GUBBIO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 77 del 20.05.2003

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Guido De Pisco
Guido De Pisco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Grilli





ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE -

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 dello Statuto Comunale è istituita la Commissione Consiliare permanente di Controllo e Garanzia.
2. La Commissione è composta da n. 5 consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con voto limitato, di cui n. 3 della maggioranza e n. 2 della minoranza.
3. La Presidenza della Commissione di Controllo e Garanzia è attribuita ai gruppi di minoranza.
Il Presidente della Commissione di Controllo e Garanzia è nominato a maggioranza assoluta, nella prima seduta della Commissione, su proposta dei gruppi di minoranza.
Con lo stesso criterio, su proposta dei gruppi di maggioranza, è nominato il Vice Presidente.
4. In fase di prima costituzione la commissione sarà nominata entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.

ART. 2 - DURATA DELLA COMMISSIONE -

1. La Commissione Consiliare permanente di Controllo e Garanzia ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

ART. 3 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Consiliare permanente di Controllo e Garanzia esercita le funzioni di verifica e controllo in ordine all'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale in merito alle materie di competenza consiliare

ART. 4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE -

1. Alla Commissione si applica quanto previsto dagli artt. 22, 23, e 24 del Regolamento del Consiglio Comunale in materia di convocazione, validità delle decisioni e verbalizzazione delle riunioni.
2. Le richieste di controllo e garanzia possono essere avanzate dal Presidente del Consiglio Comunale, da un capogruppo consiliare, da almeno cinque consiglieri comunali o possono essere delegate alla commissione da apposite mozioni approvate dal Consiglio Comunale.
3. L'iniziativa di controllo e garanzia su uno specifico argomento può essere assunta autonomamente dalla Commissione, previa votazione favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.





4. Per favorire l'attività della Commissione sono messe a disposizione della stessa dai competenti uffici, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, le relazioni annuali presentate dal Difensore Civico, dai Comitati Territoriali e dalla Commissione Pari Opportunità, nonché tutti gli atti ritenuti necessari dalla commissione
5. Le richieste di controllo e garanzia avanzate dai soggetti di cui al comma 2, devono indicare specificatamente l'argomento da sottoporre all'attività di controllo.
6. Nella prima seduta di trattazione dei singoli temi la Commissione decide a maggioranza assoluta sull'ammissibilità delle richieste pervenute, decide gli approfondimenti da effettuare e programma i propri lavori. Laddove vi fossero più richieste di intervento aventi contenuto affine, la commissione può decidere di trattarle congiuntamente.
7. Per la trattazione e l'approfondimento degli argomenti la Commissione può invitare ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o singoli cittadini o chiunque altro ritenesse utile ed opportuno.
8. Conclusa la trattazione la Commissione, ove lo ritenesse necessario, approva un documento che viene trasmesso al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale che lo iscriverà entro trenta giorni all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
9. Il Consiglio Comunale può affidare alla Commissione i compiti specifici demandati alle Commissioni Speciali, di cui all'art. 42 dello Statuto e all'art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale.
10. Annualmente la Commissione approva una relazione sull'attività svolta che viene inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

